

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Centrale biomasse a Giornico: tutto in regola?

I promotori della centrale biomasse (NRG SA) hanno sbandierato, a mezzo media, la notizia che AET e Sopracenerina ritirano l'opposizione al rilascio della licenza edilizia da parte del Comune di Giornico.

Leggendo i comunicati stampa contrari al progetto, rilasciati a suo tempo dal direttore dell'AET ing. Rossi e dal direttore SES ing. Lotti, c'è da rabbrivire. Gli scenari d'allora sono oggi completamente ribaltati. Ci si chiede se questo pastrocchio politico - con scambio di favori tra fautori del metanodotto e quelli della centrale biomasse a Giornico - non leda il diritto pubblico.

Una situazione ambientale già sopra i limiti

È inconcepibile come si possa pensare di aggravare ancora una situazione ambientale di per sé già precaria con l'introduzione di ulteriori importanti fonti, e questo in presenza di condizioni generali meteorologiche sfavorevoli per la dispersione e la diluizione degli inquinanti, in particolare durante l'effetto dell'inversione termica.

L'Ufficio domande di costruzione ritiene invece che sia ancora possibile installare industrie con importanti emissioni e autorizza - incomprensibilmente - la costruzione di una centrale biomasse con una grande potenza energetica e di conseguenza generatrice di forti emissioni.

Il progetto NRG SA prevede una potenza termica installata di 38.35 MW e una produzione oraria di energia elettrica di 10 MW. Il progetto attualmente non ha nessuna garanzia sul recupero dell'energia termica. **Con queste premesse ai sensi della Legge federale sull'energia, la centrale biomasse non può essere considerata come una centrale cogenerativa, bensì una centrale termica** (che libera nell'atmosfera un'energia termica di ca. 28 MW ogni ora).

La centrale biomasse è stata valutata, dagli uffici cantonali, come una fonte d'inquinamento a sé stante. Però, anche se le emissioni della centrale dovessero rientrare nei limiti imposti dalla Legge federale, la stessa aggraverebbe ulteriormente le immissioni in Bassa Leventina. Immissioni che già attualmente, in base ai dati ufficiali, superano notevolmente i limiti della media annua imposti dall'OIA (Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico).

Le polveri fini (PM10), il cui limite è fissato dalla Confederazione in 20 ug/m³, hanno un valore medio annuo superiore al limite di oltre il 50%. Stesso discorso per gli ossidi d'azoto NO₂, con limite fissato dalla Confederazione a 30 ug/m³, registrano un valore medio annuo superiore al limite di oltre il 30%.

Le emissioni di ossido d'azoto della prospettata centrale superano del 12% il totale del comparto della Bassa Leventina; ciò equivale ad un incremento delle immissioni di 0.5-1.0 mg/m³. A questo vanno aggiunti gli inevitabili aumenti della quantità di anidride solforosa, dei composti organici volatili e dell'anidride carbonica (CO₂) quantificabile in ca. 300 tonnellate/giorno.

Emissioni derivate dalla combustione di **legna, la cui provenienza e fattezze non sono confermate**. È comunque lecito ritenere che, considerato il costo della legna indigena che è di ca. 65 Fr./mc, che la stessa debba essere acquistata all'estero. Facendo il calcolo della serva risulta

che il costo della materia prima indigena (ca. 90'000 t) ammonterebbe a quasi 6 milioni di franchi su un ricavo di vendita dell'energia di ca. 11,5 milioni e, considerato che è l'unica variabile assieme al costo della manodopera, è evidente che usando materia prima indigena l'operazione non sta in piedi.

Sulla scorta dei dati attualmente registrati, con limiti legali superati abbondantemente, è lecito chiedersi cosa succederà in futuro.

Procedure strane e contraddittorie

Sul tema delle emissioni atmosferiche in una lettera (a firma di Camani e Joss) indirizzata alla NRG nella fase d'esame per il rilascio della licenza, la SPAAS¹ affermava:

"...Vi rendiamo attenti che il nostro preavviso (per la costruzione della centrale termica) sarà comunque negativo per i motivi seguenti:

- *L'impianto provoca immissioni eccessive di ossidi d'azoto ai sensi dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA).*
- *L'impianto provoca immissioni eccessive di PM 10, già attualmente superiori ai limiti dell'OIA.*
- *L'impianto non è progettato in modo da escludere, in caso d'incidente, qualsiasi rischio per le parcelle contigue (deposito di urea) Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OIPR)²*

Incomprensibilmente, nell'avviso cantonale del 12 dicembre 2005 emanato dai Servizi generali per la costruzione della centrale biomasse a Giornico la situazione viene completamente ribaltata. Nel merito delle opposizioni al rilascio della licenza inoltrate da enti e privati, si osserva: *"...le considerazioni relative all'impatto si fondano su una lettera dell'11 marzo 2004 della SPAAS relativa al progetto precedente che non prevedeva il sistema DeNox SCR di abbattimento dei fumi e in merito alle migliorie richieste dall'UPA. Per questo motivo l'obiezione che il preavviso della SPAAS sarà comunque negativo non è più pertinente".*³

È sorprendente il modo e la scioltezza con la quale la SPAAS passa da un preavviso negativo ad uno positivo; è anche angosciante poi come si possa liquidare un'opposizione mirata per il tramite di una simile presa di posizione, di per sé assurda e irrispettosa dei diritti del cittadino.

Infatti, la lettera menziona **immissioni eccessive di ossidi d'azoto e di PM 10 già attualmente superiori ai limiti dell'OIA**, mentre gli accorgimenti tecnici da attuare (la cui efficacia è ancora tutta da dimostrare!) si limitano esclusivamente alle emissioni della centrale biomasse.

Ai sottoscritti non risulta che nel frattempo la zona interessata abbia registrato una riduzione delle immissioni di questi agenti inquinanti, anzi!!!

Tutto in regola?

Il suddetto avviso cantonale de facto e de iure non ottempera i disposti di legge. In particolare, si omette di applicare la legge federale sulla protezione dell'ambiente che all'art. 8 valutazione degli effetti cita: ***"Gli effetti vanno valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta"***.

Lo stesso avviso omette pure di far applicare l'art. 6 cpv. 2 (pubblicazione) della legge edilizia cantonale. Infatti, non è stata eseguita la modinatura della ciminiera. Elemento oggetto delle opposizioni inoltrate, che - secondo la legislazione - fa sì che la domanda di licenza è da considerarsi nulla (RDAT no.58 /1989 e Scolari pag. 212 e segg.).

¹ SPAAS: Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

² Lettera dell'11 marzo 2004 alla NRG SA, inviata dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo

³ Raccomandata al Municipio di Giornico, avviso cantonale no. 50007

Si commenta da sé un altro argomento contenuto nell'Avviso cantonale in relazione al costo dell'energia si dice testualmente ***“Quindi non è comunque da escludere completamente che la l'azienda si veda costretta a far rimbalzare il maggior costo sulle spalle del consumatore finale, aumentando il prezzo finale di fornitura dell'elettricità”***.⁴ Ogni commento a proposito è ritenuto superfluo: oltre il danno anche le beffe!

A tutto questo va aggiunto che il progetto fonda la sua sostenibilità finanziaria unicamente sui 15cts/Kwh pagato dai distributori per le energie rinnovabili. Il giorno in cui questo incentivo dovesse cadere, ci ritroveremo in Bassa Leventina un nuovo catafalco industriale...

Considerati i fatti esposti riteniamo che esistano le premesse per effettuare un'inchiesta interna al DT. Inchiesta che ha lo scopo è di accertare se l'avviso cantonale sia stato oggetto di pressioni politiche esterne e se qualcuno abbia abusato del proprio ruolo. Fatti che, se fossero appurati, sarebbero estremamente gravi.

Ci appelliamo quindi alle autorità cantonali affinché nella Bassa Leventina si possa tornare a vivere in modo dignitoso evitando che nuovi insediamenti inquinanti peggiorino ulteriormente una situazione che già risulta essere oltre al limite del sopportabile.

Visto quanto sopra, chiediamo al Consiglio di Stato:

Sul progetto

- 1) Quali garanzie sono state fornite dai promotori sulla provenienza, i prezzi e la qualità del legname impiegato nella centrale?
- 2) Ritiene la sezione forestale fattibile e reale che i boschi ticinesi possano fornire 95'000 tonnellate a 65.00 franchi la tonnellata? Se no, qual è il potenziale (tolta l'attuale estrazione) e il costo del legname ticinese?
- 3) Come mai esistono due società, una per la fornitura del legname e una per la gestione della centrale? Sussistono gli elementi per affermare che si tratti di un “gioco di scatole cinesi” mirato a far fallire la ditta fornitrice, evitando i pagamenti ai produttori di legname?
- 4) In che maniera saranno impiegati i 28MWh di calore, attualmente senza sbocco? Quali garanzie sono state offerte?
- 5) Perché non è stata modinata la ciminiera, la cui altezza raggiungerà le case della parte alta dell'abitato di Bodio?

Sulle procedure e sugli avvisi cantonali

- A) Corrisponde al vero che le immissioni in Bassa Leventina di PM10 e SO2 sono largamente superiori ai limiti legislativi?
- B) Se sì, perché nella valutazione dell'impatto ambientale del progetto NRG non si applicano i disposti di legge della legge federale sulla protezione dell'ambiente all'art. 8? In special modo, perché non viene valutato il suo impatto sullo stato attuale (già precario) dell'ambiente in Bassa Leventina?
- C) Perché non è stata annullata la licenza, visto che non si è proceduto alla modinatura della ciminiera?
- D) Chi ha seguito i lavori e ha influito affinché il primo preavviso (lettera 11 marzo 2004) sia stato stravolto in data 12 dicembre 2005?

⁴ Documento citato

- E) È possibile che i promotori del progetto, molto vicini al Partito Popolare Democratico, abbiano potuto godere da parte di funzionari PPD di favori ed esami troppo benevoli?
- F) Intende il Cantone intervenire per bloccare il progetto, in considerazione del precario stato ambientale della Bassa Leventina?

PER IL GRUPPO DELLA LEGA:
ATTILIO BIGNASCA

RAOUL GHISLETTA
JACQUES DUCRY

	Ufficio della protezione dell'aria Ufficio della prevenzione dei rumori Viale Stefano Franscini 17 091 814 37 34 091 814 37 36 dt-spaas@ti.ch	Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi Ufficio della protezione e della depurazione delle acque Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo Ufficio della gestione dei rifiuti Ufficio del risparmio energetico Laboratorio Via Carlo Salvioni 2a 091 814 37 51 091 814 38 12 fax 091 814 44 33	Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento del territorio Divisione dell'ambiente
telefono fax e-mail			
Funzionario incaricato	Ulrich Joss		Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo 6501 Bellinzona
telefono e-mail	091 / 814 37 34 ulrich.joss@ti.ch		

NRG SA
tramite Ufficio domande di costruzione e
esame d'impatto ambientale

Residenza

Bellinzona 11 marzo 2004.



Ns. riferimento	Vs. riferimento
132	DC 43766

Centrale cogenerativa a biomassa – Richiesta atti

Egregi Signori,

per poter formulare il nostro preavviso sulla vostra domanda di costruzione per una centrale cogenerativa a biomassa a Bodio/Giornico (DC 43766) ci mancano le informazioni che elenchiamo di seguito:

- Valutazione delle emissioni di ammoniaca o dei suoi composti, dovute all'utilizzo di urea per il lavaggio dei fumi.
- Valutazione delle emissioni di solfati o di altri composti di zolfo, dovute all'utilizzo delle tecnologie SNCR o SCR per il lavaggio dei fumi.
- Valutazione delle conseguenze per il clima locale delle emissioni di vapore acqueo proveniente dai processi previsti dal progetto (essiccamento, combustione, torre di raffreddamento), che tenga conto della topografia, delle proprietà dell'aria espulsa (quantità, contenuto di calore sensibile e latente, velocità), delle emissioni da altre fonti vicine, della meteorologia locale (stratificazione, temperatura, umidità, ventilazione).
- Provvedimenti che permettano di escludere surriscaldamenti del fiume Ticino in prossimità del rilascio dell'acqua di raffreddamento, prima della completa miscelazione, assumendo una portata minima del fiume di 360 l/s.
- Stima dei flussi dei materiali (a parte legname, cenere) in entrata e in uscita e dei quantitativi massimi stoccati sull'area della prevista centrale.
- Modalità di smaltimento delle ceneri.

Vi rendiamo attenti che il nostro preavviso sarà comunque negativo per i motivi seguenti:

- L'impianto provoca immissioni eccessive di ossidi di azoto ai sensi dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA).
- L'impianto provoca immissioni eccessive di PM10, già attualmente superiori ai limiti dell'OIA.
- L'impianto non è progettato in modo da escludere, in caso di incidente, qualsiasi rischio per le parcelle contigue (deposito di urea) Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR).

Da parte nostra restiamo a disposizione per ogni ulteriore precisazione e vi preghiamo di gradire i nostri saluti più cordiali.

SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO

Il caposezione



Dr. Mario Camani

L'incaricato



Dr. Ulrich Joss

Conformemente all'art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull'energia (LEne), le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia devono accettare l'energia in eccesso prodotta regolarmente da produttori indipendenti, segnatamente per gli impianti di cogenerazione, questo obbligo è applicabile solo a condizione che simultaneamente il calore prodotto sia utilizzato. Una condizione **indispensabile** per poter beneficiare della remunerazione indicata nelle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'energia, senza la quale verrebbe a meno anche uno dei principi fondamentali voluto dal legislatore, ossia quello di un uso parsimonioso e razionale delle fonti energetiche.

Il costo dell'operazione, essendo largamente finanziato dagli utenti attraverso l'obbligo di ritiro in rete a prezzi amministrati, drena risorse da progetti di migliore rendimento e di minore impatto, riducendo l'efficacia delle misure promozionali volute dal legislatore per rapporto ad investimenti:

- nel citato uso delle risorse indigene (biomassa, eolico, solare che necessitano di sussidi solo nella fase di start up e hanno dimostrato di disporre di una capacità di mercato anche indipendentemente dai contributi previsti dalla legge sull'energia);
- a favore della sicurezza dell'approvvigionamento del cantone.

Il prezzo politico promozionale raccomandato a livello federale per la remunerazione degli autoproduttori che operano con energie rinnovabili, fissato fino al 30 giugno 2008 è di 15 cts/kWh.

La nuova Legge sull'energia nucleare del 21 marzo 2003 include anche l'abrogazione e la modifica del diritto vigente fra cui anche quello relativo alla Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 e più precisamente:

Art. 7 cpv. 7

⁷ Le spese supplementari delle imprese di distribuzione dell'elettricità per la ripresa di energia elettrica da produttori indipendenti sono finanziate dagli esercenti della rete di trasmissione con un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.

Con questa modifica i maggiori costi per la remunerazione degli autoproduttori non saranno più a carico dell'azienda di distribuzione locale ma bensì della futura nuova Società di gestione della rete ad alta tensione svizzera.



Se si considera che il prezzo medio d'acquisto sul mercato si situa attorno ai 5 cts/kWh (i costi medi di produzione per un impianto idroelettrico si situano fra 3 e 4 cts/kWh) con l'acquisto di questa produzione la futura Società nazionale di gestione della rete (considerata la modifica dell'articolo 7 LEne) dovrebbe sborsare 7,8 mio di franchi in più (nel caso di "assetto elettrico"). Le modalità e le regole di finanziamento non sono ancora ufficialmente conosciute (si attende la messa in consultazione della relativa ordinanza) ma sembra che una parte dei maggiori costi per la remunerazione dell'energia resterà comunque a carico dell'azienda di distribuzione locale.

Quindi non è comunque da escludere completamente che l'azienda si veda costretta a far rimbalzare il maggior costo sulle spalle del consumatore finale, aumentando il prezzo finale di fornitura dell'elettricità.

I limiti richiesti sono da 4 a 60 volte inferiori a quanto richiesto dall'OIA. Facciamo inoltre notare che per gli ossidi di azoto è stato imposto il valore atteso (60 mg/m³) e non quello garantito (75 mg/m³) dal fornitore. Si tratta perciò di una limitazione molto stringente.

A livello d'immissioni queste riduzioni si ripercuotono comunque con un incremento di 0.5-1.0 µg/m³ di NO₂ che rappresentano circa il 3-4% delle immissioni dell'intero comparto.

Da questo punto di vista è stato rispettato il principio dell'art. 5 OIA della limitazione più severa da parte dell'autorità e le immissioni aggiuntive non possono essere considerate eccessive.

Opposizioni Franco Ghiggia, Mary Bettoni, Giornico

Anche per queste opposizioni le considerazioni relative all'impatto dell'impianto si fondano su una lettera dell'11 marzo 2004 della SPAAS relativa al progetto precedente che non prevedeva il sistema DeNox SCR di abbattimento dei fumi e le migliorie richieste in seguito dall'UPA. Per questo motivo l'obiezione che il preavviso della SPAAS sarà comunque negativo non è più pertinente.

Evidentemente pur avendo ridotto drasticamente le emissioni un aggravio sulle immissioni sarà comunque presente. Esso però è stato valutato in 0.5-1.0 µg/m³ di ossidi di azoto corrispondente a circa il 3-4%.

Per quanto riguarda infine il problema delle inversioni termiche, l'altezza del camino è stata dimensionata in modo da tenere conto anche di questo problema. Esso è stato progettato con un'altezza di 32 m, ma raggiunge un'altezza dinamica di 62 m come calcolato secondo le norme germaniche VDI. Con questo valore si superano le inversioni termiche basse che secondo gli studi in proposito si situano nella regione tra i 40 e i 60 metri.

Protezione e depurazione acque

Le uniche due opposizioni che denunciano ripercussioni negative della centrale a biomassa sulla qualità delle acque sono quelle del Comune di Bodio e della Società Elettrica Sopracenerina.

Le argomentazioni dei ricorrenti a sostegno di tali pericoli sono generiche ed infondate in quanto gli aspetti relativi alla protezione delle acque sotterranee e superficiali sono stati approfonditi adeguatamente nel RIA e valutati dall'Ufficio della protezione e della depurazione delle acque.

Inoltre, l'osservanza dell'OLi e la costruzione allo stato della tecnica dei serbatoi garantiscono uno stoccaggio ottimale dei liquidi pericolosi, quali ad esempio l'urea anidra.

Industrie, sicurezza e protezione del suolo

In merito alla questione legata ai siti inquinati, nelle condizioni per il rilascio della licenza edilizia formulate nel preavviso dell'UISPS è stato indicato che dovranno essere attuati i provvedimenti definiti nel rapporto di indagine storica e al capitolato d'onori per l'indagine tecnica dello studio ambientale CSD Tre Laghi SA di Lugano del 28 gennaio 2005, alle condizioni formulate dall'UISPS. L'intervento all'apertura del cantiere appare ragionevole per non dover eseguire due volte lo stesso scavo. In ogni caso le disposizioni dell'OSi verranno ottemperate in quanto la costruzione potrà avvenire solo dopo aver concluso le indagini previste.